



# Esecuzione delle sentenze di condanna negli strumenti normativi UE:

## IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO

Armando Macrillò, Avvocato e Professore di  
Diritto dell'esecuzione penale, Università Luiss  
Guido Carli Roma

# Il mandato di arresto europeo

**Gli strumenti che vengono in rilievo sono due:**

- 1) Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione europea 2002/584/GAI sul MAE, attuata in Italia mediante la l. 22 aprile 2005, n. 69**
- 2) Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione europea 2008/909/GAI sul principio del reciproco riconoscimento, attuata in Italia dal d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161**

# Il mandato di arresto europeo

- Due tipi di MAE:
- 1) MAE processuale. Si basa su una misura cautelare
- 2) MAE esecutivo. Si base su una sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Può essere attivo o passivo a seconda che l'A.G. italiana richieda la consegna di una persona ad uno Stato membro ovvero il contrario.

# MAE e estradizione

Le differenze fra i due istituti si sintetizzano:

- Requisito della doppia incriminazione richiesto per l'extradizione; elencazione di 32 categorie generiche di illeciti penali «gravi» richiesta ai fini del MAE con pena o misura di sicurezza pari o superiore nel massimo a tre anni. Prevalenza nel MAE della componente fiduciaria fra Stati e del reciproco riconoscimento delle decisioni.
- Preminenza nel MAE della decisione giurisdizionale (Corte di appello) rispetto a quella politica (Ministro della Giustizia) che nell'extradizione può prevalere a norma dell'art. 701 comma 3 c.p.p.

# Requisiti del MAE

Il MAE deve garantire la tutela dei diritti fondamentali della persona e valutazione del giudice circa la corrispondenza nell'ordinamento del fatto per cui il MAE è richiesto. Contiene perciò:

- Descrizione del fatto
- Individuazione del soggetto
- Elencazione delle norme violate
- Motivazione sintetica circa la riconducibilità del fatto descritto nel MAE ad un dato reato
- E' previsto:
- Controllo giurisdizionale della Corte di Appello entro 30 gg. mediante la conoscenza degli atti in lingua comprensibile e garanzia di difesa
- Possibilità di prestazione del consenso da parte dell'interessato
- Impugnazione mediante ricorso per cassazione anche nel merito

## Un interessante caso giurisprudenziale – Cass., Sez. fer., 27 agosto 2019, n. 36844 (Consegna ex artt. 7 e 8 l. n. 69 del 2005) – Italia / Slovenia

- La consegna di un imputato, affinché presenti al processo è legittima se vengano specificati i termini di durata della privazione della libertà personale o questi siano desumibili dai meccanismi processuali in modo da consentire il controllo, da parte del giudice richiesto, della legittima prosecuzione della custodia o della sua estinzione.
- Non basta la prospettazione astratta del reato da parte dello Stato di emissione, occorre che il fatto sia descritto sul piano naturalistico-strutturale, al fine di consentire al giudice di accertare, in modo effettivo la sussistenza della doppia incriminabilità e di un'ipotesi di consegna obbligatoria.
- Non è possibile la consegna allo Stato richiedente per il reato di truffa se la condotta oggetto del giudizio nel nostro ordinamento può essere inquadrata come inadempimento contrattuale.
- La fattispecie criminosa straniera non deve corrispondere con quella italiana, basta che il fatto descritto corrisponda ad un'ipotesi di consegna obbligatoria o che la fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti.

## Esecuzione all'estero di sentenze di condanna (d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161)

Requisiti per la trasmissione all'estero di sentenza di condanna italiana (art. 4 d.lgs. 161/10) operata dal PM presso il giudice dell'esecuzione o presso il magistrato di sorveglianza (misure di sicurezza)

- Pena da scontare non inferiore a sei mesi e pena edittale non inferiore a tre anni nel massimo
- Verso Stato estero ove il condannato viva o sia solo cittadino o verso lo Stato che consenta la trasmissione
- Entro 30 gg. dal riconoscimento della decisione si provvede al trasferimento del condannato.

# Riconoscimento di sentenza straniera in Italia

## Presupposti (art. 10 d.lgs. 161/10)

- Il condannato deve essere cittadino italiano, ovvero residente, dimorante o domiciliato in Italia
- Il consenso rileva solo se il cittadino non ha residenza in Italia

## Motivi di rifiuto (art. 13 d.lgs. 161/10)

- Assenza di condizioni per il riconoscimento
- Incompletezza del certificato o mancanza di corrispondenza con le sentenza di condanna
- *Bis in idem* con altra sentenza emessa da Stato membro
- Possibile maturazione della prescrizione in Italia della pena o del reato
- Assenza del condannato nel processo
- Rigetto di richiesta dell'Italia di processare il medesimo soggetto
- Esistenza di trattamento psichiatrico o medico incompatibile col sistema italiano